



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 426 DEL 23.12.2015

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA

Oggetto: Proroga dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con l'Arch. Marco Alò, l'Ing. Cristina Qirjaku, l'Ing. Marco Quaciari e l'Arch. Elisa Toccabelli.

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di l'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di l'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di l'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

Vista l'intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di l'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di l'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque per il Comune di L'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Considerato che in data 23.9.2014 prot. 83993 il Titolare dell'Ufficio Speciale di L'Aquila Paolo Aielli ha rimesso al sindaco dell'Aquila le proprie dimissioni con decorrenza dal 1.10.2014 precisando che nella organizzazione dell'USRA non esistono funzioni vicarie;

Preso atto che con decreto n. 22 del 2 marzo 2015 il Sindaco del Comune di L'Aquila conferisce all'Ing. Raniero Fabrizi l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila per il periodo di un anno, nelle more del rinnovo dell'intesa sulla costituzione dell'Ufficio, legittimante la prosecuzione del rapporto triennale come previsto nell'avviso di indizione della procedura selettiva;

Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Graziano del Rio prot. 986 del 18.02.2015 con la quale si esprime formale intesa sulla designazione dell'Ing. Raniero Fabrizi;

Vista l'Intesa del 7 agosto 2012 sopra richiamata la quale stabilisce che ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 67 *ter* del d.l. 83/2012, nel rispetto del riparto di competenze e nello spirito di leale collaborazione fra i diversi livelli istituzionali, l'Ufficio speciale cura l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati;

Visto l'art. 67 *quater* del d.l. 83/2012 ove si stabiliscono gli obiettivi da perseguire e la disciplina di principio che deve guidare l'attività di ricostruzione;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale di L'Aquila 11 gennaio 2013 n. 10, “*indirizzi per il riconoscimento dei contributi di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma 2009 ricadenti nella perimetrazione dei centri storici del Comune di L'Aquila*”, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 16 gennaio 2013;

Visto il DPCM 4 febbraio 2013 il quale, al fine di attuare gli obiettivi previsti dall'art. 67-quater, comma 1 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, disciplina le procedure per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata nei centri storici del Comune di L'Aquila e degli altri Comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009;

Visto il Decreto n. 1 dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila il quale, in applicazione della Delibera della Giunta Comunale di L'Aquila n. 10 del 11.01.2013, definisce gli indirizzi per il riconoscimento dei contributi di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma 2009 ricadenti nella perimetrazione dei centri storici del Comune di L'Aquila;

Considerato che con la sopra citata normativa si è manifestata la volontà e la necessità di pervenire alla semplificazione delle procedure per il riconoscimento dei contributi di riparazione, ed in particolare ad uno snellimento delle attività di valutazione dei progetti, in quanto sono state introdotte, attraverso il modello parametrico, modalità oggettive e unificate nella determinazione e verifica dei contributi di riparazione;

Considerato quanto esplicitato nella relazione “Programma attività 2015”, approvata con Determinazione n. 84 del 24.03.2015, contenente la fissazione degli obiettivi – con analisi dei relativi costi – che l'Ufficio speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila si propone di raggiungere nel corso del 2015 in termini di conclusione delle istruttorie;

Considerato che tale Programma evidenzia che per il corretto raggiungimento degli obiettivi è necessario il ricorso a collaborazioni esterne da parte di esperti di alto profilo secondo quanto previsto dal Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila, adottato ai sensi dell'articolo 2 dell'Intesa del 7 agosto 2012, e nel rispetto della normativa vigente ed in particolare dell'art. 7 del D. Lgs. 165/2001;

Dato atto altresì che nel progetto sono esplicitate le modalità dell'attività istruttoria dell'Usra, distinta tra “vecchia procedura” e “nuova procedura”, quest'ultima introdotta dal D.M. 4 febbraio 2013 e basata sull'adozione della cosiddetta “Scheda Parametrica”, che associa il livello del contributo da erogare alle condizioni di danno e vulnerabilità;

Considerato che nella citata relazione si evidenziano altresì le criticità dell'Ufficio Speciale e le emergenze in atto;

Vista la propria Determinazione n. 186 del 12.06.2015, con la quale si è disposto di chiedere al FORMEZ l'assegnazione di n. 8 idonei del concorso Ripam Abruzzo, attraverso l'utilizzo delle graduatorie Codice TC7/M, ING7/M e ARC7/M, da assumere con contratto di collaborazione coordinata e continuativa fino al 31.12.2015, salvo eventuale proroga;

Vista la Determinazione n. 242 del 28.07.2015, con cui è stato disposto di stipulare apposito contratto individuale di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza dal 1° settembre 2015 fino al 31 dicembre 2015 con i seguenti professionisti: Cristina Qirjaku, Marco Quaciari, Chiara Ferretti, Marco Alò e Elisa Toccabelli;

Visti i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritti in data 28.07.2015 tra l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell’Aquila e l’Arch. Marco Alò, l’Ing. Chiara Ferretti, l’Ing. Cristina Qirjaku, l’Ing. Marco Quaciari e l’Arch. Elisa Toccabelli, registrati dalla Corte dei Conti in data 15.09.2015 ai nn. 2319, 2320, 2321, 2322 e 2323 e registrati dalla Ragioneria territoriale dello Stato in data 10.08.2015 ai nn. 27, 28, 29, 30 e 31;

Visto l’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall’articolo 1, comma 147, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai sensi del quale “*l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico*”;

Considerata l’imminente scadenza in data 31.12.2015 dei contratti in oggetto con i sopra citati professionisti: Arch. Marco Alò, Ing. Chiara Ferretti, Ing. Cristina Qirjaku, Ing. Marco Quaciari e Arch. Elisa Toccabelli;

Considerato altresì che, ai sensi dell’art. 2 del predetto contratto, la durata dello stesso può essere prorogata “*limitatamente al completamento delle attività oggetto dell’incarico qualora permangano le condizioni che ne hanno legittimato l’affidamento, e per ritardi non imputabili al collaboratore*”;

Visto il provvedimento dell’11.11.2015, con Prot. USRA/16401 del 12.11.2015, avente ad oggetto “*Collaboratrice Ferretti Chiara astensione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 151/2001*” dal quale risulta che la collaboratrice usufruisce dell’istituto dell’astensione obbligatoria post partum, ai sensi degli artt. 16 e 20 del D. Lgs. 151/2001, dal 19 ottobre 2015 al 19 febbraio 2016;

Considerato che, ai sensi dell’art. 4 del contratto “*La malattia, la gravidanza e l’infortunio non comportano l’estinzione del rapporto contrattuale*” nonché “*In caso di maternità, ai sensi degli artt. 16 e 20 del D. Lgs 151/01, la collaboratrice ha diritto all’astensione dal rapporto per un periodo complessivo di 5 mesi compreso tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed i 3 mesi successivi la data effettiva ovvero tra un mese precedente la data presunta del parto ed i 4 mesi successivi alla data effettiva. In questo caso il rapporto contrattuale rimane sospeso senza erogazione del corrispettivo e il contratto potrà essere prorogato per una durata non superiore a quella dell’assenza, sempre che l’oggetto della prestazione non sia diventato inutile in relazione all’obiettivo/progetto specifico a motivo del quale è stato conferito l’incarico*”;

Considerato che rimangono ancora da portare a termine alcuni aspetti determinanti e strettamente necessari al proseguimento dell’attività di ricostruzione ed in particolare la prosecuzione dell’attività di istruttoria delle pratiche di richiesta del contributo;

Considerato nello specifico che, nell’ottica del completamento dell’attività assegnata con gli incarichi in parola, occorre completare l’attività di: verifica istruttoria delle pratiche di ricostruzione sotto i profili oggettivi, soggettivi e tecnico-amministrativi delle istanze; analisi del danno e delle scelte tecniche dell’intervento adottato; verifica dei computi metrico-estimativi connessi agli interventi adottati nei progetti di ricostruzione, ai fini dell’attribuzione del contributo da concedere;

Ritenuto che tale attività è assolutamente indispensabile e necessaria al fine di pervenire alla conclusione dei procedimenti di riconoscimento dei contributi, e di rispondere in maniera più immediata e adeguata possibile alle esigenze di ricostruzione, contemporando l’interesse pubblico con quello delle popolazioni terremotate, riducendo i tempi di attesa e cercando di improntare l’azione amministrativa ai criteri di efficienza ed efficacia;

Considerata pertanto, per le motivazioni sopra esposte ed al solo fine di completare il progetto, la necessità di prorogare per un periodo di n. 4 (quattro) mesi, a far data dal 1° gennaio 2016, gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa conferiti all'Arch. Marco Alò, all'Ing. Cristina Qirjaku, all'Ing. Marco Quaciari e all'Arch. Elisa Toccabelli con Determinazione n. 242 del 28.07.2015 secondo i termini e alle condizioni previste dai contratti individuali firmati in data 28.07.2015;

Dato atto altresì che il contratto sottoscritto dall'Ing. Chiara Ferretti in data 28.07.2015, ed avente decorrenza dal 1° settembre 2015 fino al 31 dicembre 2015 – attualmente sospeso per astensione obbligatoria post partum – risulta già prorogato per effetto delle disposizioni contenute nel citato provvedimento dell'11.11.2015, Prot. USRA/16401 del 12.11.2015, e dell'art. 4 del contratto e pertanto lo stesso continuerà a decorrere per ulteriori 4 (quattro) mesi a far data dal 19.02.2016;

Dato atto che alla copertura finanziaria delle spese di cui alla presente Determinazione si provvede a valere sulle risorse di assistenza tecnica di cui all'art. 1.6 della deliberazione del CIPE 21 dicembre 2012 n. 135, giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria numero 5730 che presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuto impegnare la somma di € 51.000,00 a valere sulle risorse di assistenza tecnica di cui all'art. 1.6 della deliberazione del CIPE 21 dicembre 2012 n. 135;

Tenuto conto che le suddette risorse di cui all'art. 1.6 della deliberazione del CIPE 21 dicembre 2012 n. 135 hanno uno stanziamento attuale pari ad € 740.224,50 e che a seguito dell'impegno di € 51.000,00 l'effettiva disponibilità ammonta ad € 689.224,50;

Visti l'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, dell'11 marzo 2008 n. 2, in materia di collaborazioni con le pubbliche amministrazioni;

Considerato che ai sensi dell'art. 17, comma 30 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni nella Legge 102/2009, gli atti e i contratti di cui all'art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;

Ritenuto subordinare l'efficacia del presente atto di proroga all'esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 che sancisce l'obbligatorietà della pubblicazione sul sito Internet dei provvedimenti gestionali che costituiscono titolo per lo svolgimento di incarichi e prestazioni, ecc., disponendo, altresì, che dal 1 gennaio 2013 la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del titolo;

Tutto ciò premesso, visto, considerato e ritenuto, l'ufficio Speciale per la Ricostruzione della città in persona del Titolare,

DETERMINA

La premessa si ha qui riportata e da valere come motivazione del presente provvedimento.

- a) di prorogare, al solo fine di completare il progetto, per un periodo di n. 4 (quattro) mesi, a far data dal 1° gennaio 2016, gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa conferiti all'Arch. Marco Alò, all'Ing. Cristina Qirjaku, all'Ing. Marco Quaciari e all'Arch. Elisa

Toccabelli con Determinazione n. 242 del 28.07.2015 secondo i termini e alle condizioni previste dai contratti individuali firmati in data 28.07.2015;

- b) di dare atto che il contratto sottoscritto dall'Ing. Chiara Ferretti in data 28.07.2015, ed avente decorrenza dal 1° settembre 2015 fino al 31 dicembre 2015 – attualmente sospeso per astensione obbligatoria post partum – risulta già prorogato per effetto delle disposizioni contenute nel provvedimento avente ad oggetto “*Collaboratrice Ferretti Chiara astensione obbligatoria ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 151/2001*” dell’11.11.2015, Prot. USRA/16401 del 12.11.2015, e dell’art. 4 del contratto e pertanto lo stesso continuerà a decorrere per ulteriori 4 (quattro) mesi a far data dal 19.02.2016;
- c) di dare atto che agli oneri derivanti dalla presente Determinazione si provvede a valere sulle risorse di assistenza tecnica di cui all'art. 1.6 della deliberazione del CIPE 21 dicembre 2012 n. 135, giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria numero 5730 che presenta la necessaria disponibilità;
- d) di impegnare la somma di € 51.000,00 a valere sulle risorse di assistenza tecnica di cui all'art. 1.6 della deliberazione del CIPE 21 dicembre 2012 n. 135;
- e) di dare atto che le suddette risorse di cui all'art. 1.6 della deliberazione del CIPE 21 dicembre 2012 n. 135 hanno uno stanziamento attuale pari ad € 740.224,50 e che a seguito dell'impegno di € 51.000,00 l'effettiva disponibilità ammonta ad € 689.224,50;
- f) di subordinare l'efficacia del presente atto di proroga all'esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- g) di ordinare la pubblicazione degli estremi della presente determinazione, del curriculum vitae dei collaboratori e delle informazioni riguardanti ragione, durata e compenso previsto dal contratto di collaborazione coordinata e continuativa sul sito istituzionale dell’Ufficio Speciale per la città dell’Aquila.

Al presente atto si allegano le comunicazioni di proroga da sottoscrivere da parte dell’Arch. Marco Alò, dell’Ing. Cristina Qirjaku, dell’Ing. Marco Quaciari e dell’Arch. Elisa Toccabelli per accettazione e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritti dagli stessi in data 28.07.2015.

L’Aquila, 23 dicembre 2015

Il Titolare dell’Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell’Aquila



Ing. Raniero Fabrizi